

# Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

### Modifica del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, 1bis, 2, 3, 3bis e 5

<sup>1</sup> Se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1<sup>bis</sup>, hanno diritto a un'indennità:

- a. i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti;
- i genitori di figli minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive secondo l'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);
- c. i genitori di figli di età inferiore a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale;
- d. altre persone.

<sup>1 bis</sup> Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all'indennità, se adempiono le seguenti condizioni:

- a. devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 2012<sup>3</sup> sulle epidemie (LEp) in relazione con l'epidemia di coronavirus (COVID-19):
  - 1. in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o
  - 2. perché sono state messe in quarantena;
- 1 RS 830.31
- <sup>2</sup> RS **831.20**
- 3 RS **818.101**

2020–1081

- b. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono:
  - 1. salariate ai sensi dell'articolo 10 LPGA<sup>4</sup>, o
  - 2. indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA;
- c. sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>5</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
- <sup>2</sup> I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all'indennità durante le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona particolarmente a rischio ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>6</sup> o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.
- <sup>3</sup> Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19. La condizione del capoverso 1<sup>bis</sup> lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
- <sup>3bis</sup> I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000°. La condizione del capoverso 1<sup>bis</sup> lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
- <sup>5</sup> Per custodia dei figli da parte di terzi secondo il capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a numero 1 s'intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole e nelle istituzioni ai sensi dell'articolo 27 LAI, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell'epidemia di COVID-19 ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19.

Art. 3 cpv. 2, 4 e 5

- <sup>2</sup> Per le persone in quarantena e per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni di cui all'articolo 2.
- <sup>4</sup> Ai lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA<sup>7</sup> che hanno diritto all'indennità in virtù dell'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a sono versate al massimo 30 indennità giornaliere.
- <sup>5</sup> Alle persone in quarantena sono versate al massimo dieci indennità giornaliere per caso di quarantena.

Art. 5 cpv. 4 Abrogato

<sup>4</sup> RS 830.1

<sup>5</sup> RS **831.10** 

<sup>6</sup> RS 818.101.24

<sup>7</sup> RS **830.1** 

#### Art 7 Esercizio del diritto

- <sup>1</sup> Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto.
- <sup>2</sup> In caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato da quest'ultimo.

#### Art. 10a Vigilanza e controllo

- <sup>1</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) vigila sull'esecuzione della presente ordinanza. Le casse di compensazione AVS e i loro mandatari devono fornire all'UFAS e alle altre autorità di vigilanza le informazioni di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.
- <sup>2</sup> Il Controllo federale delle finanze collabora con l'UFAS per determinare i rischi ed evitare versamenti indebiti di prestazioni. Può procedere in modo mirato a controlli presso le casse di compensazione AVS e, a tal fine, ha accesso ai dati necessari concernenti l'indennità di perdita di guadagno per COVID-19.

#### Art. 11 cpv. 2 e 3

- <sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, si applica fino al 16 settembre 2020.
- <sup>3</sup> Le modifiche del 16 aprile 2020<sup>8</sup> della presente ordinanza si applicano fino al 16 maggio 2020; dopo tale data dette modifiche decadono.

П

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 20209.

16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione. Walter Thurnherr

<sup>8</sup> RU **2020** ...

Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

### Commento alle modifiche di ordinanza

#### Art. 2 Aventi diritto

Cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>: in seguito a questa modifica avranno diritto a un'indennità anche i genitori che a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità in relazione con il coronavirus devono interrompere l'attività lucrativa al fine di accudire a casa figli con disabilità di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 20 anni compiuti, in seguito alla cessazione della custodia di terzi. La loro situazione è infatti analoga a quella dei genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti.

Il diritto a un'indennità è previsto per i genitori di figli beneficiari di un supplemento per cure intensive dell'assicurazione invalidità (concesso fino al compimento del 18° anno di età), in caso di chiusura della scuola o del centro d'integrazione che frequentano.

Tra gli aventi diritto figureranno anche i genitori di giovani che frequentano una scuola speciale (secondo la definizione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 25.10.2007), se questa è stata chiusa.

I genitori dovranno comprovare la chiusura della scuola speciale o dell'istituzione in questione. Il diritto è escluso per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e hanno compiuto i 12 anni di età, salvo se questi ricevono un supplemento per cure intensive dell'Al.

L'ampliamento del gruppo degli aventi diritto rende poco leggibile il vigente capoverso 1, che per motivi di comprensibilità viene dunque suddiviso in due capoversi. Questo adeguamento non comporta alcuna modifica materiale delle disposizioni vigenti.

Cpv. 2: con questa modifica si garantisce che il diritto all'indennità sussista anche durante le vacanze scolastiche, nel caso in cui in questo periodo la custodia dei figli sarebbe stata assunta da una persona particolarmente a rischio o da un apposito servizio scolastico.

*Cpv. 3:* questa modifica garantisce che agli aventi diritto secondo il presente capoverso si applichi la condizione dell'assoggettamento assicurativo di cui al capoverso 1.

*Cpv. 3<sup>bis</sup>:* questa disposizione prevede il diritto a un'indennità per i casi di rigore che subiscono perdite di guadagno a causa dell'ampia sospensione delle attività economiche, sebbene la loro attività lucrativa non sia di per sé vietata. Vi avranno diritto i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali che, pur non essendo colpiti dai provvedimenti di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020, subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus. Vi rientrano ad esempio i tassisti, gli albergatori, i fotografi, i fornitori o i fisioterapisti.

Nel loro caso, il diritto sarà vincolato a un'ulteriore condizione, ovvero il conseguimento di un reddito annuo compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. Sarà determinante il reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. Se la decisione definitiva non è disponibile, il reddito dell'attività lucrativa andrà determinato in base a quella provvisoria. L'importo di 90 000 franchi si basa sul limite massimo applicato nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, che prevede un'indennità massima di 5880 franchi al mese. È determinante il reddito su cui sono stati versati contributi all'AVS conformemente all'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno. Con questa regola si garantisce che l'indennità vada a beneficio soltanto dei casi di rigore. Nel caso di queste ultime, infatti, si ritiene sostenibile una riduzione di durata limitata del reddito dell'attività lucrativa.

La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi

<sup>2</sup>RS **834.1** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>RS **830.1** 

dell'anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva. Il diritto sussisterà per due mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza, ovvero fino al 17 maggio 2020.

*Cpv. 5*: l'aggiunta delle istituzioni nel presente capoverso è dovuta all'estensione del diritto ai genitori di figli di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 20 anni compiuti, poiché anche le istituzioni di cui all'articolo 27 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) si occupano di giovani che beneficiano di un supplemento per cure intensive.

## Art. 3 Nascita ed estinzione del diritto, numero massimo di indennità giornaliere

*Cpv. 2*: questa modifica permette di disciplinare la nascita del diritto nei casi di cui al nuovo capoverso 3<sup>bis</sup> dell'articolo 2.

*Cpv. 4:* con questa modifica si tiene conto dell'estensione del diritto ai genitori di figli con disabilità. Se si tratta di lavoratori indipendenti, anch'essi potranno ricevere fino a un massimo di 30 indennità giornaliere in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi.

# Art. 5 Importo e calcolo dell'indennità

Cpv. 4: in considerazione del limite massimo del capoverso 3, questo capoverso può essere abrogato.

### Art. 7 Esercizio del diritto

L'aggiunta del capoverso 2 in questo articolo permetterà al datore di lavoro di esercitare il diritto all'indennità in caso di continuazione del pagamento del salario.

## Art. 10a Vigilanza e controllo

*Cpv. 1:* nella sua versione vigente, l'ordinanza non disciplina la questione della vigilanza. Questa nuova disposizione conferma la competenza generale in materia dell'UFAS in questo nuovo settore specifico, stabilendo anche l'obbligo di collaborare per gli organi esecutivi e i loro mandatari.

Cpv. 2: l'obiettivo è di disciplinare la collaborazione tra l'UFAS e il Controllo federale delle finanze (CDF), al fine di determinare i rischi di versamenti indebiti di prestazioni e individuare gli eventuali casi concreti. L'attuale collaborazione tra il CDF e l'UFAS offre i presupposti necessari per un controllo adeguato che tenga conto dei costi e dei benefici. A tal fine, il CDF avrà accesso ai dati necessari concernenti l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus disponibili presso le casse di compensazione in versione elettronica o in forma cartacea. Si tratta principalmente di verificare l'eventuale cumulo di prestazioni per una medesima persona o una medesima economia domestica e il cumulo della presente indennità con altre prestazioni di aiuto a carattere finanziario (indennità per lavoro ridotto o misure nel settore della cultura). Non sono previste né la rilevazione di nuovi dati né l'istituzione di un registro centrale, che potrebbe richiedere diversi anni. Il CDF dovrà avere la possibilità di accedere ai dati, ma questa dovrà rimanere circoscritta ai dati rilevati al momento dalle casse di compensazione. È importante che queste ultime siano in grado di garantire l'attuazione delle misure decise e il pagamento delle prestazioni in tempi rapidi.